

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-6249 del 05/12/2022                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | DEMANIO SUOLI - Mistura Guido, Mistura Gaetano e Mistura Gianluca - Rinnovo concessione area demaniale corso d'acqua fiume Po, uso rampa arginale di accesso nel Comune di Polesine Zibello, sezione B, foglio 12 mappale 127 - Pratica PRPPT1303 - Sinadoc 12818/2022 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-6568 del 05/12/2022                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                                                         |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno cinque DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### **PRATICA N. PRPPT1303**

#### VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda ns prot. n. PG/2022/0039960 del 10/03/2022 con cui i Signori **Mistura Guido** C.F. MSTGDU50R07M174T residente a Polesine Zibello (PR) in via Ortazzo n. 3, **Mistura Gianluca** C.F. MSTGLC44B04M174I residente a Polesine Zibello (PR) in via Delle teste n. 5 e **Mistura Gaetano** C.F. MSTGTN40S15M174Q residente a Parma (PR) in via Bachelet Vittorio n. 9, hanno chiesto il Rinnovo della concessione (Determinazione 4872 del 23/04/2013) per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Po, individuata catastalmente al foglio al foglio 12, mapp. 127 (parte) del Comune di Polesine Zibello (PR) loc. Pieveottoville, ad uso rampa arginale unico accesso alla proprietà (superficie m<sup>2</sup> 30).

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 82 del 30/03/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia interregionale per il fiume Po AIPo (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2022/189801 del 17/11/2022), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia interregionale per il fiume Po AIPo;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone anno 2022;
- il deposito cauzionale pari a € 175,00 in data 28/11/2022, ad integrazione di quanto già versato nella Determinazione n. 4872 del 23/04/2013;

**RITENUTO** sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai Signori Mistura Guido C.F. MSTGDU50R07M174T, Mistura Gianluca C.F. MSTGLC44B04M174I e Mistura Gaetano C.F. MSTGTN40S15M174Q il rinnovo della concessione (Determinazione 4872 del 23/04/2013) per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po, individuata al foglio 12, mapp. 127 (parte) del Comune di Polesine Zibello (PR) loc. Pieveottoville, ad uso rampa arginale unico accesso alla proprietà (superficie m2 30);
2. **la concessione è rilasciata fino al 31/12/2027;**
3. di stabilire il canone annuale in € 79,34 (DGR 1622/2015);
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/11/2022 (prot. n. PG/2022/197868 del 01/12/2022);
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)  
*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del Rinnovo della concessione (Determinazione 4872 del 23/04/2013) di area demaniale rilasciata ai Signori Mistura Guido C.F. MSTGDU50R07M174T residente a Polesine Zibello (PR) in via Ortazzo n. 3, Mistura Gianluca C.F. MSTGLC44B04M174I residente a Polesine Zibello (PR) in via Delle teste n. 5 e Mistura Gaetano C.F. MSTGTN40S15M174Q residente a Parma (PR) in via Bachelet Vittorio n. 9 - Pratica n. PRPPT1303 - Sinadoc 12818/2022.

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po, individuata catastalmente al foglio 12, mapp. 127 (parte) del Comune di Polesine Zibello (PR) loc. Pieveottoville, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa arginale unico accesso alla proprietà (superficie m<sup>2</sup> 30).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di € 79,34 per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, **1622/2015**, DGR 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e, fatti salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante la modalità prevista dalla piattaforma PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

1. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027.**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,



come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po .

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. PG/2022/189801 del 17/11/2022) di AIPo, Agenzia Interregionale per il fiume Po, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

**ARPAE**  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma**  
**- Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
P.le Della Pace, 1  
43121 PARMA  
PEC : [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Parma, lì data apposta tramite firma digitale

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:21/2015C/A-6-4

**Oggetto:** DEMANIO IDRICO TERRENI - istanza di rinnovo concessione area demaniale corso d'acqua fiume Po, uso rampa arginale di accesso nel Comune di Polesine Zibello, sezione B, foglio 12 mappale 127 - Pratica PRPPT1303 - Sinadoc 12818/2022. Richiesta Nulla Osta Idraulico e comunicazione avvio di procedimento

**Richiedente:** Mistura Guido, Mistura Gaetano e Mistura Gianluca

**VISTA** l'istanza trasmessa dall'ufficio ARPAE RER con nota n. 0039960 del 10/03/2022, inerente la richiesta di rinnovo di concessione demaniale, relativa ai terreni censiti al Fg. 12 Sez. Zibello, mapp. 127 del comune di Polesine Zibello, ad uso rampa sull'argine destro del fiume Po in località Pieveottoville;

**VISIONATI** gli elaborati trasmessi;

**CONSIDERATO** che tutta la zona oggetto di concessione risiede nelle fasce PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - esondabili (fascia A e B);

**RICHIAMATO** il nulla osta emesso dalla scrivente Agenzia in data 25 febbraio 2013;

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

**VISTO** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

**VISTO** il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO  
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

per il rilascio del rinnovo della concessione demaniale relativa al terreno censito al Fg. 12 sezione Zibello, mapp. 127 in comune di Polesine Parmense, ad uso rampa sull'argine destro del fiume Po in località Pieveottoville.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

**Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
1. la ditta richiedente si impegna a:
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in

tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
  - **effettuare la pulizia a regola d'arte del tratto interessato dalla concessione ricadente in scarpata arginale e nella fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904), che dovrà essere mantenuta libera al fine dell'ispezionabilità dell'opera idraulica, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto;**
  - **effettuare la pulizia con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati;**
2. **non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;**
  3. **non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;**
  4. **qualora si volessero installare catene o sbarre a limitazione del traffico, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente Agenzia e corredate in luogo, dell'apposita segnaletica prevista dal Codice della strada. In ogni caso dovrà essere garantito il passaggio ai mezzi dell'AIPO e del personale da questo autorizzato;**
  5. il presente autorizza il richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto della richiesta, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
  6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fasce A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
  7. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
  8. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
  9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e

ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

10. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi

giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.**

**IL DIRIGENTE**

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica**

Ing. Monica Larocca



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**